

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1015 del 21/02/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AGRIBIOENERGIA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA per l'impianto destinato ad attività di Produzione di Energia Elettrica e Biometano da Biomassa, sito in Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2619
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1068 del 21/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **AGRIBIOENERGIA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA** per l'impianto destinato ad attività di Produzione di Energia Elettrica e Biometano da Biomassa, sito in Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2619.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **AGRIBIOENERGIA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA** (C.F. 02587921202 e P.IVA 02587921202) per l'impianto destinato ad attività di Produzione di Energia Elettrica e Biometano da Biomassa, sito in Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2619, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-377 del 25/01/2018), con scadenza di validità in data 06/02/2033, e rilasciato dal SUAP del Comune di Medicina con Atto Monocratico n. 32 del 07/02/2018, originariamente intestato alla medesima società, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento e di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento**⁵ {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico**⁶ {Soggetto competente Comune di Medicina}.
2. **Dispone che le condizioni e prescrizioni di cui al presente Atto, si intendono applicate a partire dalla data di effettiva realizzazione e messa a regime del nuovo impianto di produzione di energia elettrica e biometano, da parte della società AGRIBIOENERGIA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA a seguito del quale si rilascia il presente Atto. Fino a tale data continuano ad essere vigenti le condizioni e prescrizioni di cui all’Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-377 del 25/01/2018.**
 3. **Dispone che società AGRIBIOENERGIA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA, comunichi ad ARPAE la data di fine lavori e con un anticipo di almeno 10 giorni le date di messa in esercizio e messa a regime del nuovo impianto di produzione di energia elettrica e biometano e dei relativi sistemi di scarico ed emissione in atmosfera.**
 4. **Dispone, con riferimento ai precedenti punti 2 e 3, che il presente provvedimento sostituisce la vigente AUA (DET-AMB-2018-377 del 25/01/2018 con scadenza di validità in data 06/02/2033), la quale rimane transitoriamente in vigore fino alla data di messa in esercizio della nuova configurazione impiantistica. Dalla stessa data il SUAP del Comune di Medicina provvederà alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.**
 5. **Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B, C e D al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.**
 6. **Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente**⁷.
 7. **Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’autorità sanitaria**⁸.

⁵ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell’art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁷ In conformità a quanto previsto all’art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

8. Obbliga la società **AGRIBIOENERGIA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
9. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
10. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
11. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **AGRIBIOENERGIA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA** (C.F. 02587921202 e P.IVA 02587921202) con sede legale in Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2619., per l'impianto sito in Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2619., ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Medicina in data 19/10/2023 (Prot. n. 21705/2023, 21706/2023, 21707/2023, 21709/2023, 21710/2023, 21712/2023) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione in materia di impatto acustico e di utilizzazione agronomica del digestato, in seguito alla richiesta di ampliamento e riconversione dell'esistente Impianto di produzione di energia elettrica da Biomassa ai fini della produzione di Biometano.
- Il S.U.A.P. del Comune di Medicina con nota Prot. n. 23173 del 08/11/2023, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/11/2023 al PG/2023/189576 e confluito nella **Pratica SINADOC 38861/2023**, ha comunicato che il procedimento è stato affidato al Servizio Pianificazione Urbanistica, Edilizia e Piano strategico del medesimo Comune che ha indetto una Conferenza dei Servizi in modalità asincrona al fine del rilascio del titolo edilizio in Regime di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) ai sensi del D.Lgs. 28/2011 per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione di Biometano attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas e contestuale domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti e contestualmente comunicando alla Società

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

proponente ed agli Enti coinvolti nel procedimento la sospensione del procedimento e la necessità di acquisizione di documentazione integrativa necessaria al rilascio del titolo edilizio richiesto .

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2023/199381 del 23/11/2023 ha comunicato al Comune di Medicina, preso atto del procedimento di Conferenza dei Servizi avviato e della contestuale sospensione, l'elenco dei pareri attesi da parte degli Enti necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il Comune di Medicina con nota Prot. n. 436 del 09/01/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/01/2024 al PG/2024/3217, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 28/12/2023 (Prot. n. 26709/2023, 26714/2023, 26715/2023, 26716/2023 e 26718/2023), ai fini necessari al rilascio del titolo abilitativo edilizio avviato di cui al procedimento avviato in data 08/11/2023, comunicando contestualmente la permanenza della sospensione fino ad avvenuto completamento dell'invio della documentazione integrativa richiesta necessaria alla conclusione di detto procedimento nel quale è ricompresa la domanda di AUA in oggetto.
- Il Comune di Medicina con nota Prot. n. 1082 del 11/01/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/01/2024 al PG/2024/8007, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 11/01/2024 (Prot. n. 751/2024), ai fini necessari al rilascio del titolo abilitativo edilizio avviato di cui al procedimento avviato in data 08/11/2023, comunicando la continuazione della sospensione fino ad avvenuto completamento dell'invio della documentazione integrativa richiesta necessaria alla conclusione di detto procedimento nel quale è ricompresa la domanda di AUA in oggetto.
- Il Comune di Medicina con nota Prot. n. 1082 del 11/01/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/01/2024 al PG/2024/8007, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 11/01/2024 (Prot. n. 751/2024), ai fini necessari al rilascio del titolo abilitativo edilizio avviato di cui al procedimento avviato in data 08/11/2023, comunicando la continuazione della sospensione fino ad avvenuto completamento dell'invio della documentazione integrativa richiesta necessaria alla conclusione di detto procedimento nel quale è ricompresa la domanda di AUA in oggetto.
- Il Comune di Medicina con nota Prot. n. 1353 del 19/01/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/01/2024 al PG/2024/10510, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 17/01/2024 (Prot. n. 1218/2024), ai fini necessari al rilascio del titolo abilitativo edilizio avviato di cui al procedimento avviato in data 08/11/2023, comunicando il riavvio del procedimento amministrativo di rilascio del titolo edilizio richiesto nel quale è ricompresa la domanda di AUA in oggetto.
- Il Consorzio della Bonifica Renana con nota Prot. n. 1364 del 02/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/02/2024 al PG/2024/21005, ha trasmesso parere favorevole favorevole con prescrizioni ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il Comune di Medicina con nota del 05/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 05/02/2024 al PG/2024/22137, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 30/01/2024 (Prot. n. 2048/2024 e 2078/2024), ai fini necessari al rilascio del titolo abilitativo edilizio avviato di cui al procedimento avviato in data 08/11/2023.
- Il Comune di Medicina con nota Prot. n. 2799 del 06/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/02/2024 ai PG/2024/23177 e PG/2024/23191, ha trasmesso la convocazione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona per il giorno 12/02/2024 al fine dell'espressione dei pareri degli Enti coinvolti per il rilascio del titolo edilizio in regime di Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) ai sensi del D.Lgs. 28/2011 volto alla realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione di Biometano attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas e contestuale domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Comune di Medicina con nota Prot.n. 2958 del 07/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/02/2024 al PG/2024/24247, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 07/02/2024 (Prot. n. 2902/2024).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/26188 del 13/02/2024 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Medicina con nota Prot.n. 3618 del 15/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/02/2024 al PG/2024/29852, ha trasmesso il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi svolta in data 12/02/2024 nel quale non si evincono, da parte degli Enti coinvolti, motivi ostativi al rilascio del titolo edilizio richiesto e dell'Autorizzazione Unica Ambientale ricompresa in tale procedimento.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/30306 del 16/02/2024, preso atto di quanto contenuto nel verbale di cui sopra, ha comunicato al Comune di Medicina che l'adozione del provvedimento di AUA richiesto potrà essere effettuato una volta ricevuti tutti i pareri favorevoli necessari all'adozione dello stesso.
- Il Comune di Medicina con nota Prot. n. 3803 del 16/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/02/2024 al PG/2024/31134, ha trasmesso ad ARPAE e a tutti gli Enti coinvolti, la determinazione conclusiva positiva della Conferenza dei Servizi relativa alla *Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione di Biometano attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas e contestuale rilascio dei pareri positivi ai fini del rilascio dell'AUA in merito agli aspetti urbanistico-edilizi e ambientali per la matrice di impatto acustico ed utilizzazione agronomica del digestato ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.*
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, visti i contenuti dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento e non riscontrando in essi motivi ostativi al rilascio

dell'Autorizzazione Unica Ambientale così come richiesta. Ritenendo opportuno evidenziare le condizioni di validità del presente Atto, che si considerano valide ad avvenuta realizzazione delle modifiche impiantistiche descritte e conseguente formale comunicazione da parte della Società, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 517,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00
- Allegato C - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 0,00. in quanto prosecuzione di comunicazione esistente
- Allegato D - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE – APAM in ambito del procedimento di P.A.S.

Bologna, data di redazione 21/02/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²
(determina firmata digitalmente)¹³

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2021-126 del 14/12/2021 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AGRIBIOENERGIA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA
Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2619

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali e di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli scarichi

Scarico S1 in acque superficiali (Canale di Medicina – Consorzio Bonifica Renana) classificato come “scarico di acque reflue industriali”, costituite dall’unione delle:

- Acque reflue domestiche: provenienti dai servizi igienici, docce, lavandini dell'edificio adibito ad uffici e magazzini del Comparto, producono un carico organico dichiarato in termini di 4 AE; i sistemi di pretrattamento adottati per detto scarico consistono in un degrassatore mod. Redi plus della capacità di 250 lt ; una vasca Imhoff mod. Redi BIO HT PLUS della capacità di 1100 lt ed infine, come sistema di trattamento, sarà adottato un Filtro Batterico Anaerobico riempito con elementi in polipropilene dell' H di 140 cm , S pari a 2,14 mq e della capacità della massa filtrante pari a 3 mc. Lo schema adottato è D+FI+FBA .Detti reflui perverranno nella rete fognaria che adduce allo scarico S1, previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento.
- Acque meteoriche delle coperture degli edifici presenti nel comparto verranno convogliate direttamente nella rete fognaria che adduce allo scarico S1, congiuntamente alle acque di seconda pioggia, previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento.
- Acque meteoriche dei piazzali provenienti dalle aree esterne impermeabili (905 mq) a servizio del comparto verranno trattate “in un sistema di trattamento di prima pioggia” per poi confluire nella rete fognaria che adduce allo scarico S1, previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento. E' stato dichiarato che la vasca di prima pioggia avrà un volume minimo di 6,05 mc, per un cf pari a 300 , un Vpp paria 4,525 mc e un Vsed pari a 1,52 mc e in linea con quanto previsto dalle DGR vigenti in materia. Sarà adottata una vasca monoblocco dotata di filtro a coalescenza che prevede anche il trattamento degli oli minerali e idrocarburi di capacità dichiarata pari a 2 mc (capacità su elaborato

planimetrico).

- Acque di seconda pioggia, eccedenti il trattamento delle prime piogge, saranno convogliate alla rete fognaria che adduce allo scarico S1 congiuntamente alle meteoriche dei coperti previo passaggio in pozzetto di ispezione e campionamento.
- Acque reflue industriali derivanti dal lavaggio dei pavimenti interni alle aree di lavoro caratterizzati da residui di terra/vegetali e da eventuali residui di oli/idrocarburi dei muletti in lavorazione, saranno trattati in impianto dedicato, costituito da un dissabbiatore (separazione di sabbie/inerti) da capacità pari a 1000 lt e portata 4,5 l/sec; e da un deoliatore della capacità pari a 3000 lt e portata 4,5 l/sec. Tali reflui perverranno alla rete fognaria che adduce allo scarico S1 previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento.

Scarico S2 in acque superficiali (Canale di Medicina – Consorzio Bonifica Renana) classificato come “scarico di reflue di dilavamento”, in uscita dalla vasca di laminazione e costituito dall’unione delle:

- Acque di dilavamento dei piazzali di transito e delle acque di dilavamento delle trincee di stoccaggio vuote, queste ultime mediante attivazione del “*pozzetto scolmatore n.1*”, in uscita da un sistema di trattamento di prima pioggia, costituito da: vasca di accumulo e decantazione, vasca di sollevamento prima pioggia e impianto di disoleazione, attivato mediante “*pozzetto scolmatore n.2 con flusso in by-pass*”, per poi confluire nella vasca di laminazione, previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento.
- Acque di seconda pioggia, eccedenti il trattamento nel sistema di prima pioggia a seguito dell’attivazione del “*pozzetto scolmatore n.2 con flusso in by-pass*”, nella vasca di laminazione, previo passaggio in pozzetto di ispezione/campionamento.
- Acque meteoriche delle coperture convogliate direttamente nella vasca di laminazione.

Altri scarichi ed immissioni

La ditta dichiara che le acque di condensa derivanti dei ventilatori di estrazione e degli impianti di climatizzazione vengono stoccate in un serbatoio interrato della capacità di 10 e 1 mc .

Prescrizioni

Scarico S1

1. Lo scarico S1 (derivante dall'unione degli scarichi parziali sopra menzionati), prima di pervenire al corpo idrico recettore Canale di Medicina dovrà essere dotato di un idoneo pozzetto di campionamento (rif. Manuale 92 UNICHIM del 2/75) tale da consentire il prelievo dell’acqua per caduta, identificato e sempre accessibile dagli organi destinati al controllo, così come tutti i pozzetti di campionamento parziali degli scarichi soggetti a limiti.
2. Lo scarico delle acque reflue industriali nel punto parziale di campionamento dovrà rispettare i limiti di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 -parte terza per lo scarico in acque superficiali .
3. Lo scarico delle acque di prima pioggia nel punto parziale di campionamento dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 -parte terza per i parametri SST; COD; Idrocarburi ; ph per lo scarico in acque superficiali .
 4. Dovrà essere eseguito almeno un campionamento annuale a cura della Ditta, come autocontrollo, dei suddetti scarichi parziali; gli esiti dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo
 5. A tutela del corpo idrico ricettore, dovrà essere installata una saracinesca o paratia quale sistema di intercettazione sullo scarico parziale delle acque meteoriche di prima pioggia.
 6. Lo scarico S1 non dovrà mai essere causa di inconvenienti ambientali di alcun genere, né di inquinamento al corpo idrico recettore, né inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali, tanto meno determinare incidenze negative sul sito SIC-ZPS di Natura 2000 denominato “Biotipi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella” (IT 4050022).
 7. Il Titolare dello scarico è tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'ente proprietario o gestore del fosso di scolo; presso lo stesso Ente il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica dell'immissione;
 8. Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento all'atto di autorizzazione unica ;
 9. I sistemi di trattamento primari e secondari utilizzati per le acque reflue domestiche siano conformi a quanto indicato dalla Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n.1053, tab A.
 10. Venga eseguita periodica pulizia dei sistemi di pretrattamento e trattamento, dei pozzetti di raccordo/ispezione, nonché il controlavaggio del filtro batterico anaerobico con periodicità almeno annuale. Di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 11. Tutti i pozzetti di ispezione e controllo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia.
 12. I fanghi derivanti da dette operazioni siano raccolti e smaltiti da ditta specializzata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in materia di smaltimento rifiuti.
 13. La rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento/prime piogge;
 14. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48/72 ore dall' evento piovoso i reflui nel disoleatore , con una portata pari a quella dichiarata nel progetto.
 15. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, in particolare non dovranno essere svolte attività che possano dar luogo a dilavamento, con rilascio di sostanze inquinanti, delle acque meteoriche;

16. Siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione alle condotte fognarie per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
17. Gli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione; di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
18. Lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento delle acque reflue sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;

Scarico S2

19. Gli scarichi parziali delle acque di dilavamento della porzione di nuova realizzazione, in entrata alla vasca di laminazione, costituiti dalle acque in uscita dal sistema di trattamento di prima pioggia e dalle acque di seconda pioggia bypassate dal sistema di trattamento delle acque di dilavamento piazzali, dovranno rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006-parte terza limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali.
20. I punti di scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovranno essere dotati di apposito ed idoneo pozzetto di ispezione /campionamento di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta. I pozzetti dovranno essere sempre accessibili e ubicati immediatamente a monte dell'immissione nel bacino di laminazione. Tali pozzetti dovranno essere inoltre identificati, così come tutti i punti di scarico dell'impianto.
21. Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà avvenire dopo 48-72 ore dall'evento meteorico, salvo eventuali prescrizioni del Consorzio di Bonifica circa la sicurezza idraulica. Scelte diverse rispetto a quanto richiesto dalla Delibera Regionale in relazione allo svuotamento degli accumuli dovranno pertanto essere motivate.
22. Mantenere in perfetto stato di funzionamento il dispositivo di intercettazione posto sulla vasca di laminazione, da attivare in caso di eventi accidentali quali rottura cisterne, sversamenti, incendi che potrebbero causare emissioni di sostanze liquide inquinanti nel corpo ricettore.
23. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti presentati, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
24. Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento; i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
25. I pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
26. Siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
27. L'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;

Prescrizioni generali

28. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
29. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
30. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
31. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, indicate dal Consorzio della Bonifica Renana quale Ente Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dallo stabilimento, con proprio parere Prot.n. 1364 del 02/02/2024 facente parte integrante e sostanziale del presente Allegato
32. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 18764/2017).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 08/11/2023 al PG/2023/189576) e ss.mm.e ii..
- Elaborato "Relazione di risposta" datato 13/12/2023 (agli atti di ARPAE in data 10/01/2024 al PG/2024/3217)
- Elaborato "Planimetria generale Raccolta Acque Esistente e di Progetto - AB-E-IT-01-P5b" datato

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

15/12/2023 (agli atti di ARPAE in data 10/01/2024 al PG/2024/3217).

Pratica Sinadoc 38861/2023

Documento redatto in data 20/02/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Settore Manutenzione
del reticolo idraulico ed irriguo
e Istruttorie tecniche
MV/CB

Spett.le

COMUNE DI MEDICINA

PEC

sue@pec.comune.medicina.bo.it

e p.c. Spett.le

**AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
METROPOLITANA**

PEC

aobo@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: Richiesta parere idraulico per la procedura Abilitativa Semplificata (D.lgs. n. 28/2011) Prot.n. 21705/2023 del 19/10/2023 per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione biometano attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas sito in via del Canale n. 2619, sul Canale di Medicina nel Comune di Medicina.
Richiesta integrazioni Codice pratica 202314422.**

Dalla documentazione trasferita a questo Consorzio risulta acquisita agli atti in data 09/01/2023 con prot. n. 192 ed in data 18/01/2023 con prot. n. 643 la documentazione integrativa per una richiesta da parte del Comune di Medicina per il rilascio di parere idraulico per Procedura Abilitativa Semplificata (D.lgs. n. 28/2011) Prot.n. 21705/2023 del 19/10/2023 per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione biometano attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas sito in via del Canale n. 2619, nel Comune di Medicina(BO).

Premesso che:

- l'area sulla quale saranno realizzate le opere in oggetto ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link: (https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_faseO2.aspx?ID=240).
- l'intervento ricade all'interno del bacino del Canale di Medicina;



- con DGR n. 567/2003 - e successivi aggiornamenti - la Regione Emilia Romagna ha approvato il PSAI (*Piano Stralcio per l'Assetto del Sistema Idraulico del Reno*) al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico e di salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza del fiume Reno, del torrente Idice, del torrente Sillaro e Santerno e di tutte le aree idraulicamente o funzionalmente connesse con i corsi d'acqua medesimi;

- secondo quanto riportato dall'art. 20 del PSAI, al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso dell'acqua, è previsto, nelle zone di espansione, la realizzazione di sistemi di raccolta dedicati alla laminazione con volumi pari ad almeno 500 m³ per ha di superficie trasformata e accorgimenti tecnici a garanzia dell'invarianza idraulica, che vincolino la portata scaricabile nei canali di bonifica ad un valore massimo di 10 l/s per ettaro afferente allo scarico.

Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali:

- permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolano, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta.

- con D.Lgs 49/2010 è stata recepita la Direttiva 2007/60/CEE, che ha introdotto il Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), con la finalità di costruire un quadro omogeneo al livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche. In adempimento di quanto previsto dal PGRA, della Regione Emilia Romagna, dovranno essere realizzati interventi a salvaguardia delle strutture in progetto. Si precisa a riguardo che le mappe di probabile inondazione del PGRA, per quanto riguarda il reticolo secondario di Pianura, classificano l'intera area in tre fasce di pericolosità: P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi), P2 (alluvioni poco frequenti - Tr 100 - 200 - media probabilità), P3 (alluvioni frequenti - Tr 20 - 50 - elevata probabilità). Link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/mappe-peric-rischio-all>;

- le mappe di pericolosità di inondazione del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) individuano che l'intervento in oggetto ricade all'interno di un'area classificata P2 ALLUVIONI MENO FREQUENTI (Tr100 - Tr200);

- il canale di bonifica che può presentare una fonte di rischio è il Canale di Medicina

Considerato che, gli elaborati tecnici allegati alla richiesta, riportano che:

- la superficie complessiva delle zona oggetto di trasformazione è pari a mq 25780, mentre le aree a verde compatto ammontano a 5802 mq; inoltre è prevista la costruzione di una vasca di laminazione, a cielo aperto, con capienza di volume utile pari a 1003 mc, dotata di scarico con impianto di sollevamento in grado di convogliare una portata massima di 19,7 l/s, recapitante nel Canale di Medicina;
- Il proponente prevede le seguenti misure di mitigazione del rischio da alluvione:
 - terrapieno di altezza 4 metri rispetto all'attuale piano campagna nel lato ovest dell'area di intervento, il quale andrà a prolungare l'esistente terrapieno.
 - Piano di imposta dell'edificato ad una quota di 50 cm superiore rispetto al piano medio di campagna;
- il progettista assevera il non incremento del Rischio idraulico per l'intervento in oggetto.

Considerato inoltre che:

- non viene presentata alcuna planimetria e/o dettaglio dello scarico diretto della vasca di laminazione all'interno del Canale di Medicina;
- non vi è alcuna planimetria mostrante le interferenze con la fascia di tutela di metri 10 del Canale di medicina. Si osserva che il terrapieno risulta all'interno di questa fascia.

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, questo Consorzio esprime

parere idraulico favorevole

la procedura Abilitativa Semplificata (D.lgs. n. 28/2011) Prot.n. 21705/2023 del 19/10/2023 per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione biometano attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas, a condizione che:

- per quanto concerne lo scarico diretto all'interno del Canale di Medicina il proponente dovrà richiedere e ottenere la concessione rilasciata dallo scrivente consorzio prima dell'inizio dei lavori;
- venga ampliato il volume dell'invaso di laminazione ad una volumetria non inferiore a 1289 mc. Inoltre lo scarico della suddetta vasca dovrà avere sezione tale da garantire un rilascio massimo di 10 l/s per ettaro afferente.
- il terrapieno non vada ad ostruire la percorribilità in destra idraulica del Canale di Medicina. Sarà quindi fondamentale mantenere libera la fascia di rispetto di metri 7 di suddetto canale.



Si precisa che, quanto fornito con la presente, non autorizza il richiedente alla realizzazione delle opere, ma ne costituisce solo informativa tecnica per i progettisti. Infatti sarà necessario che il proponente, prima dell'inizio dei lavori, sia titolare dell'atto di concessione rilasciato dallo scrivente Consorzio.

Si precisa inoltre che il periodo di esecuzione dei lavori dovrà prima essere concordato con il Tecnico consorziale istruttore della pratica Dott. Ing. Cristiano Bani e successivamente comunicato tramite PEC.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti: Istruttore della pratica, Dott. Ing. Cristiano Bani (tel 3894393808) - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(*Ing. Ilihc Ghinello*)

Il presente documento è sottoscritto
esclusivamente con firma digitale ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che
attribuiscono pieno valore legale e probatorio.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AGRIBIOENERGIA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA
Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2619

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione biometano svolta dalla società AGRIBIOENERGIA Società Coop. Agricola nello stabilimento posto in comune di Medicina, via Canale n° 2619 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società AGRIBIOENERGIA Società Coop. Agricola è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: COGENERATORE A BIOGAS – POT. termica nominale 1,554 MWt

Portata massima	1020 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%.

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	95 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	40 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*)	40 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2 mg/Nm ³

(*) escluso metano

Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante

Dovrà essere rispettato il periodo di manutenzione programmata per l'impianto di abbattimento pari a ogni 2000 ore di esercizio massime;

Il sistema di combustione magra Leanox opera attraverso il controllo della sonda lambda in camera di combustione fra 1,6-1,9. E' presente un sistema di monitoraggio per il quale il motore si arresta con un segnale di allarme che indica "massima regolazione Leanox".

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CALDAIA A BIOGAS – POT. termica nominale 982 KWt

Portata massima	1605 Nm ³ /h
Altezza minima	6 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)(*) ...	20 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2 mg/Nm ³

(*) escluso metano

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: TORCIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto punto di emissione funzionante esclusivamente in condizione di emergenza. Il Gestore dello stabilimento dovrà dotarsi di un registro su cui annotare gli eventi di entrata in funzione della torcia e la durata degli stessi. Il registro dovrà essere tenuto presso l'impianto sempre aggiornato e a disposizione degli organi di controllo. La torcia deve essere in grado di assicurare una efficienza minima del 99% espressa come CO₂.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: OFFGAS

Portata massima	376 Nm ³ /h
Altezza minima	6,50 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido solfidrico	5 mg/Nm ³
------------------------	----------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aooobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Qualora, nell'esercizio dell'impianto di produzione biometano, si presentassero problematiche di natura odorigena attribuibili al punto di emissione offgas, questo dovrà essere dotato di idoneo sistema di abbattimento degli odori.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI EE1 – EE2 – EE3 – EE4 – EE5 – EE6 – EE7 – EE8 - EE9
PROVENIENZA: VALVOLE SCARICO SOVRAPRESSIONE

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto punto di emissione funzionante esclusivamente in condizione di emergenza.

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: SALA LAVORAZIONE ERBE ESSICcate

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Altezza minima	8,7 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a maniche

L'impianto di abbattimento dovrà essere in grado di apportare una riduzione non inferiore al 90% in massa del contenuto di inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

EMISSIONI E10 - E11
PROVENIENZA: ESSICcATORI

Portata massima	37500 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	30 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

-
2. A seguito dell'avvio dell'attività di produzione biometano la società AGRIBIOENERGIA Società Coop. Agricola dovrà eseguire un monitoraggio odorimetrico mediante olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725/2004 della durata di due anni consecutivi, con campagne di monitoraggio annuali, inviando a questa Agenzia gli esiti unitamente ad una relazione tecnica

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aooobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

descrittiva finale dei risultati ottenuti. Sulla base dei risultati analitici dei monitoraggi effettuati, se necessario, potranno essere individuate ulteriori prescrizioni tecnico/gestionali al fine di mitigare le emissioni diffuse.

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il

rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa

postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aooobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- Ⓟ metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- Ⓟ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aooobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aooobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E1, E2 ed E4 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle stesse emissioni E1, E2 ed E4, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aooobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 08/11/2023 al PG/2023/189576) e ss.mm.e ii.

Pratica Sinadoc 38861/2023

Documento redatto in data 20/02/2024

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AGRIBIOENERGIA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA
Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2619

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la Valutazione di impatto acustico datata Febbraio 2024 a firma di tecnico Competente in Acustica e presentata dalla società **AGRIBIOENERGIA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 a seguito dell'amplimento dell'attività aziendale e realizzazione della riconversione dell'esistente impianto a biogas in un impianto di produzione di biometano.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/26188 del 13/02/2024.
- Visto che il Comune di Medicina nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta per l'approvazione del procedimento di PAS e contestuale rilascio dell'AUA, così come contenuto nella determinazione conclusiva della CdS Prot.n. 3803 del 16/02/2024 (agli atti di ARPAE-AACM in data 16/02/2024 al PG/2024/31134) parere favorevole con prescrizioni.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Medicina, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2024/26188 del 13/02/2024, contenute nella determinazione conclusiva della CdS Prot.n. 3803 del 16/02/2024. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di

rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 18764/2017)
- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data Febbraio 2024 da tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società **AGRIBIOENERGIA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA** relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 08/11/2023 al PG/2023/189576) e ss.mm.e ii..

Pratica Sinadoc 38861/2023

Documento redatto in data 20/02/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



**DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI**

Oggetto: Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi (art. 6 comma 5 del D. Lgs. n. 28/2011 e art. 14, 14-bis, 14-ter L. n. 241/1990)

Procedura Abilitativa Semplificata (art. 6 D.lgs. 28/2011) Prott. nn. 21705/2023 - 21706/2023 - 21707/2023 - 21709/2023 - 21710/2023 - 21712/2023 del 19/10/2023 per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione biometano attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas sito in Comune di Medicina (BO) via Del Canale n. 2619, impianto della ditta Agribioenergia Società Cooperativa Agricola.

Rettifica alla Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi Prot.n. 3661 del 15/02/2024.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la comunicazione da parte di ARPAE_AACM, pervenuta al Comune di Medicina in data 16/02/2024 con Prot.n. 3779/2024, avente come oggetto: “comunicazione conclusione istruttoria e prossima adozione del provvedimento A.U.A.”, si prende atto di quanto indicato e si procede con la seguente alla rettifica della Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi rilasciata in data 15/02/2024 con Prot.n. 3661/2024.

Vista la Procedura Abilitativa Semplificata, inoltrata al Suap del Comune di Medicina dal Sig. Enrico Dall'Olio nato a Imola (BO) il 09/05/1976 C.F. DLLNRC76E09E289G, in qualità di legale rappresentante di Agribioenergia Società Cooperativa Agricola P.IVA: 02587921202, in data 19/10/2023, registrata con Protocolli nn. 21705/2023 - 21706/2023 - 21707/2023 - 21709/2023 - 21710/2023 - 21712/2023, e successive integrazioni, relativa alla realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione di biometano con capacità nominale di 500 Sm³/h attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas sito in Comune di Medicina, via Del Canale n. 2619 (Foglio 138 particella 354 (esistente) e foglio 118 particella 224, 226 e foglio 138 particella 384 (di progetto));

Visto l'art.6 del D. Lgs. 28/2011;

Visti gli artt. 6, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e seguenti della Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;

Richiamate le procedure amministrative che disciplinano l'indizione e la convocazione della Conferenza di Servizi;

Visto l'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e Convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 e art. 14-bis Legge n. 241/1990, Prot. n. 23173/2023 del 08/11/2023, effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona, con l'invito alla partecipazione degli Enti coinvolti per rendere i pareri/nulla osta di propria competenza;

Richiamata la seduta della Conferenza di Servizi in modalità sincrona, resasi necessaria per chiarimenti in merito alla documentazione di progetto P.A.S., svoltasi in data 12/02/2024;

Visti i pareri/nulla osta/atti di assenso espressi degli Enti coinvolti nel procedimento, di seguito elencati ed allegati quali parti integranti della presente determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi:

- Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Prot. n. 1300/2024 del 18/01/2024;
- Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna, Prot. n. 26211/2023 del 19/12/2023
- Consorzio di Bonifica Renana, Prot. n. 2479/2024 del 02/02/2024;
- Servizio Sismico Associato dl Nuovo Circondario Imolese, Prot. n. 26389/2023 del 21/12/2023;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola, Prot. n. 25510/2023 del 07/12/2023;
- e-Distribuzione S.p.A. Prot. n. 1307/2024 del 18/01/2024;
- SNAM Rete Gas S.p.A. Prot. n. 25045/2023 del 01/12/2023;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna, Prot. n. 26526/2023 del 22/12/2023;
- Piano di Riconversione e Ammodernamento dell'azienda agricola, Prot. n. 3069/2024 del 08/02/2024;
- Città Metropolitana di Bologna, in merito alla conformità al P.T.M., Prot. n. 1349/2024 del 19/01/2024;
- Città Metropolitana di Bologna, settore viabilità, parere per silenzio/assenso (art. 14-bis e 14-ter comma 7, L. n. 241/1990);
- ARPAE_APAM, Prot. n. 3463/2024 del 13/02/2024;
- Istruttoria edilizia-urbanistica con esito positivo formulata in data 14/02/2024.

Vista l'istanza di A.U.A. (art.4 comma 5 D.P.R. n. 59/2013) presentata contestualmente alla P.A.S., relativa alle seguenti matrici:

- scarichi acque reflue
- emissioni in atmosfera
- impatto acustico

avviata con Prot. n. 23173/2023 del 08/11/2023, contestualmente all'avvio del procedimento e convocazione della Conferenza di Servizi, il cui ente competente per l'adozione è ARPAE-AACM, la presente determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi funge da parere di conformità urbanistica-edilizia, ai fini dell'adozione dell'A.U.A.;

Vista la Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 resa dall'avente titolo, che attesta la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici-edilizi approvati e vigenti, e il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;

Vista l'asseverazione che attesta il rispetto del regime autorizzativo del presente intervento rientrante in P.A.S. ai sensi dell'art. 8 bis comma 1 lettera a-bis) D. Lgs. 28/2011, a firma del Dott. Agronomo Orsi Claudio, datata 17/11/2023, pervenuta al Suap del Comune di Medicina in data 29/11/2023 registrata con Prot. n. 24769/2023;

Visto l'atto preliminare di vendita dei terreni oggetto di intervento (F. 118 Mappali 224-226 e F. 138 Mappale 384) che vede coinvolti i proprietari dei suddetti terreni, i sig.ri Guerra Loris e Guerra Giuliano e la società Agribioenergia nella figura del legale rappresentante il sig. Dall'Olio Enrico, presentata al Suap del Comune di Medicina in data 29/11/2023 con Prot.n. 24769/2023.

Visto l'Impegno alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo, pervenuto in data 13/02/2024 con Prot.n. 3419/2024, la quale registrazione notarile è subordinata alla validità della presente determinazione;

Vista la documentazione integrativa pervenuta a seguito delle richieste di integrazioni da parte degli Enti e della documentazione integrata volontariamente per integrare quanto già inoltrato;

Considerata l'idoneità dell'area ai fini della realizzazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-ter del D. Lgs. n. 199/2021, per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42; al punto 2 cita: "le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento";

Preso atto che, Agribioenergia Società Cooperativa Agricola è costituita da quattro Soci sovventori: per una Superficie Agricola Utile totale relativa ai quattro soci pari a Ha 55.64.01, nello specifico:

- Gabaldo Matteo C.F.: GBLMTT77M12F083E
Comune Ozzano Emilia - S.A.U. = Ha 15.8720
- Ortolani Iader C.F.: RTLDR153B24E289L totale SAU = Ha 30.00.99
Comune di Medicina – SAU = Ha 2.0706
Comune di Conselice – SAU = Ha 8.1955
Comune di Imola – SAU = Ha 19.7438
- Sgrazi Domenico/Gabaldo Gloria C.F.: SGRDNC53D13F083S
Comune di Medicina SAU = Ha 6.17.57
- Gabaldo Gloria C.F.: GBLGLR57C71F083W

Preso atto che l'impianto a biogas esistente è ubicato nel Comune di Medicina, in via del Canale n. 2619, distinto al Foglio 138 Particella 354. L'ampliamento interesserà, oltre alla particella catastale citata, anche un'area contigua, identificata al Foglio 138 Particella 384 e Foglio 118 Particelle 224 e 226;

Considerato che l'impianto esistente sorge attualmente su una superficie di circa 25.500 mq, e a questi verranno aggiunti circa altri 21.500 mq per la realizzazione della nuova porzione di impianto; su tale area verranno realizzati nuovi manufatti a servizio dell'impianto:

- fermentatore primario e fermentatore concentrici e coperti

- fermentatore primario e fermentatore primario F6 concentrici e coperti
- fermentatore terziario dotato di cupola gasometrica ed impianto di riscaldamento
- pre vasca di carico coperta per il carico delle sostanze pompabili
- pre vasca di carico per il carico del pellet della paglia dotata di solaio e di portello di carico
- vasca per l'avvio del digestato verso il separatore solido liquido
- nuovo pozzetto di smistamento digestato
- nuovo pozzetto di scarico condense e sicura di sovrappressione
- nuova costruzione di una trincea scoperta 1600 mq per lo stoccaggio del sorgo
- nuova costruzione di una trincea scoperta 1600 mq per lo stoccaggio del triticale
- nuova costruzione di una trincea coperta 1500 mq per il deposito e la lavorazione della paglia (nuovo impianto di pellettizzazione), con zona di stoccaggio inferiore alle 72h dei sottoprodotti di origine vegetale in ingresso all'impianto
- nuova costruzione di una trincea coperta 750 mq adibita allo stoccaggio del letame in ingresso all'impianto
- nuova costruzione di una trincea coperta 750 mq adibita allo stoccaggio della frazione solida del digestato
- costruzione di un nuovo capannone per lo stoccaggio e deposito dei mezzi agricoli
- costruzione di 1 nuova tramoggia di carico palabile di capacità pari a 100 mc
- un cogeneratore di nuova installazione che darà luogo al nuovo punto di emissione E1
- installazione di una nuova caldaia ad acqua calda alimentata a biogas/biometano e indicata in planimetria AB-E-IT-01-P7 come nuovo punto di emissione E2
- installazione di un impianto upgrading che darà luogo al nuovo punto di emissione E4
- nuova torcia di emergenza che darà luogo al nuovo punto di emissione E3
- nuovo gruppo antincendio
- valvole di sovrappressione
- Cabina RE.MI.

ADOPTA

la seguente

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA

di Conferenza di Servizi (art. 14, 14-bis, 14-ter L. n. 241/1990), relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011, per l'acquisizione dei pareri e nulla osta per l'intervento di realizzazione e messa in esercizio di un impianto di produzione di biometano con capacità nominale di 500 Sm³/h attraverso la riconversione dell'esistente impianto di biogas sito in Comune di Medicina, via Del Canale n. 2619 [Foglio 138 particella 354 (esistente) e foglio 118 particella 224, 226 e foglio 138 particella 384 (di progetto)], nel rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate di seguito, contenute nei relativi pareri che si allegano quali parti integranti alla presente:

- Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Prot. n. 1300/2024 del 18/01/2024, assenso all'opera in progetto, subordinandolo all'ottemperanza delle prescrizioni di seguito elencate;
 - i sondaggi archeologici preventivi, da realizzarsi sull'intero comparto, siano eseguiti con un anticipo rispetto all'inizio dei lavori di almeno 30 giorni;
 - i sondaggi dovranno campionare un'area pari al 35% dell'intera superficie del lotto;
 - le trincee, da realizzare con l'uso di benna liscia e con abbassamenti progressivi, dovranno raggiungere la profondità di 1,60 m, al fine di determinare la sequenza stratigrafica dei suoli antichi eventualmente presenti nell'area.

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)

Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222

www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

- Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna, Prot. n. 26211/2023 del 19/12/2023, esprime parere preventivo nel quale si evince che l'impianto in oggetto non presenta elementi macroscopicamente incompatibili con l'attività radioastronomica. Tuttavia, nella documentazione pervenuta non è presente una relazione tecnica riguardante le sorgenti di campi elettromagnetici a bassa frequenza (es cabine, linee, macchinari) in progetto nell'area di intervento. Di conseguenza il nostro parere sulla compatibilità con l'attività radioastronomica resta condizionato comunque, come per gli altri impianti ricadenti all'interno della zona di rispetto dal Radiotelescopio, al fatto che vengano garantite le seguenti richieste:

1. impegno al rispetto dei limiti di interferenza indicati nella Raccomandazione ITU-R RA. 769- 2 nelle bande assegnate al servizio di Radio Astronomia e al servizio di Ricerca Spaziale;
- 2. impegno ad evitare emissioni nelle bande di frequenza non assegnate ai servizi sopra indicati ma in utilizzo negli impianti della stazione Radioastronomica di Medicina, tali da compromettere le capacità osservative dei radiotelescopi e l'operatività dei sensibili ricevitori radioastronomici.

Si segnala che tali impegni si intendono applicati sia a dispositivi/impianti di trasmissione radio microonde che nell'ambito di emissioni elettromagnetiche non intenzionali derivanti da qualsiasi tipologia di dispositivo-impianto-apparecchiatura-strumento-sensore, sia fisso che mobile, come ad es. impianto elettrico, elettronico, elettromeccanico, illuminazione, inverter, informatico, sorveglianza, antintrusione, saldatura, accensione, etc., sia esso di potenza, controllo, segnalazione etc.

In particolare, al fine del raggiungimento dei suddetti impegni si sconsiglia fortemente l'impiego dei seguenti apparati noti per essere fonti di disturbo significativo ai radio telescopi:

- linee elettriche aeree con utilizzo di cavi non isolati e relativi dispositivi di isolamento, derivazione, sezionamento, trasformazione, etc. posti su palo;
- dispositivi con produzione di arco elettrico, come ad es. accenditori, commutatori, saldatrici, etc. se non dotati di idonei sistemi di schermatura;
- dispositivi industriali, scientifici e medicali (ISM) che usano energia a radio-frequenza per scopi differenti dalle comunicazioni, tipo forni a microonde (domestici e industriali), diatermia medica, saldatori e riscaldatori a radio-frequenza, etc. se non dotati di idonei sistemi di schermatura;
- impianti di comunicazione con collegamenti a tecnologia wireless;
- dispositivi radar tipo sensori presenza, sensori di livello, etc.;
- apparecchi in tecnologia RFID di potenza.

Si consiglia inoltre:

- l'adozione di sistemi ed accorgimenti che possano limitare l'emissione non intenzionale di segnali a radio frequenza, come per esempio utilizzo di rack schermati, adeguati collegamenti alla massa, utilizzo di fibre ottiche; · un costante controllo/manutenzione dei dispositivi presenti nell'impianto, in quanto malfunzionamenti, invecchiamento, degrado, etc. possono innescare/accentuare la generazione di emissioni elettromagnetiche.

Si richiede infine l'impegno a risolvere al più presto qualsiasi problematica di interferenza riconducibile all'impianto in questione o a sue pertinenze riscontrate tramite misure sperimentali; qualora non fosse possibile risolverla in tempi rapidi si dovrà intervenire con lo spegnimento temporaneo dell'apparato interferente.

- Consorzio di Bonifica Renana, Prot. n. 2479/2024 del 02/02/2024, parere idraulico favorevole a condizione che:

per quanto concerne lo scarico diretto all'interno del Canale di Medicina, il proponente dovrà richiedere e ottenere la concessione rilasciata dallo scrivente consorzio prima dell'inizio dei lavori;

- venga ampliato il volume dell'invaso di laminazione ad una volumetria non inferiore a 1289 cm. Inoltre lo scarico della suddetta vasca dovrà avere sezione tale da garantire un rilascio massimo di 10l/s per ettaro afferente;
- il terrapieno non vada ad ostruire la percorribilità in destra idraulica del Canale di Medicina. Sarà quindi fondamentale mantenere libera la fascia di rispetto di metri 7 di suddetto canale;
- Servizio Sismico Associato dl Nuovo Circondario Imolese, Prot. n. 26389/2023 del 21/12/2023, parere favorevole sul progetto strutturale di massima (pre-sismica) in merito all'ammissibilità dell'intervento con le seguenti prescrizioni:
 - trasmettere l'elenco degli interventi in oggetto, chiarendo quali di questi saranno oggetto di deposito sismico e/o autorizzazione sismica, e quali invece rientrano tra gli interventi privi di rilevanza sismica ai sensi della DGR 2272/2016;
 - trasmettere Modulo MUR A.1/D.1 con indicati i nominativi del progettista architettonico e progettista strutturale;
 - l'avvio dei lavori in oggetto è subordinato all'ottenimento del titolo abilitativo sismico ai sensi della L.R. 19/2008 e alle disposizioni di cui all'art.94 bis del DPR 380/2001 e degli adempimenti di cui all'art. 65 del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola, Prot. n. 25510/2023 del 07/12/2023, esprime parere positivo con le seguenti prescrizioni:
 - Dovranno essere realizzati opportuni sistemi di accesso agli impianti per effettuare le operazioni di controllo e le manutenzioni che si renderanno necessarie;
 - relativamente alle trincee coperte si richiede di valutare come procedere, in sicurezza, alle operazioni di copri/scopri che gli operatori devono eseguire;
 - relativamente ai silos orizzontali, si consiglia la soluzione con testata aperta, in quanto consente alle macchine di compiere manovre più lineari, che riducono la probabilità di ribaltamento;
 - si rimanda a quanto verrà prescritto da Arpae in merito agli aspetti di acustica;
 - si prende atto di quanto previsto nella relazione tecnica riguardante l'eliminazione degli odori che si producono nella digestione aerobica, attraverso l'adozione di impianti di aspirazione e successivo trattamento della fase gassosa con assorbimento su filtri a carboni attivi per il loro abbattimento.
- e-Distribuzione S.p.A. Prot. n. 1307/2024 del 18/01/2024, parere favorevole allo spostamento dell'impianto esistente di media tensione 15kW denominato CANALE;
- SNAM Rete Gas S.p.A. Prot. n. 25045/2023 del 01/12/2023, emette parere di competenza, nel quale si evidenzia che:
 - In relazione alla convocazione di Conferenza di servizi ai fini della Procedura abilitativa semplificata attivata da Agri bioenergia – Società Cooperativa agricola – si comunica che allo stato, la Scrivente ha concordato con il richiedente solamente l'ubicazione del possibile punto di consegna con sottoscrizione di idoneo verbale (già in possesso del Comune di Medicina Prot.n. 21705/2023 e successivi, di presentazione PAS);
 - Alla data attuale nessun rapporto contrattuale è stato sottoscritto dal proponente e pertanto Snam Rete Gas non è in condizione di produrre alcun elaborato progettuale per la connessione alla propria rete;
 - In ogni caso si coglie l'occasione per precisare che, a valle dell'eventuale sottoscrizione contrattuale, Snam Rete Gas Spa provvederà con propria istanza ai sensi del DPR 327/2001 a far autorizzare la realizzazione e gestione del proprio asset di collegamento fra punto di consegna e rete esistente.

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna, Prot. n. 26526/2023 del 22/12/2023, parere favorevole condizionato alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sotto riportate prescrizioni e condizioni:
 - P1. dovranno essere previsti idonei accorgimenti che impediscano nell'area del deposito il normale transito dei veicoli, integrati da segnaletica indicante i divieti, gli avvertimenti e le limitazioni di esercizio secondo quanto previsto dal DM 03/02/16
 - P2. dovrà essere rispettato quanto disposto al punto 6.4 del DM 03/02/16 con particolare riferimento agli impianti elettrici
 - P3. in fase di presentazione della SCIA ai sensi del DPR 151/11, dovrà essere presentata apposita relazione asseverata a firma di tecnico abilitato riportante le specifiche dell'impianto idrico, la tipologia di alimentazione e la dislocazione dell'attacco moto-pompa VVF; in prossimità del cogeneratore dovranno essere posizionati almeno n.2 estintori portatili secondo quanto previsto dal DM 13/07/11 e s.m.i.
 - P4. l'impianto di rivelazione e allarme incendio dovrà essere rispondente alla UNI 9795
 - P5. il cogeneratore dovrà essere costruito per essere installato all'aperto o adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici secondo quanto disposto dal capo II, punto 1 del DM 13/07/11 e ss.mm.ii., dovrà essere prevista inoltre una fascia di larghezza non inferiore a 3 mt attorno al cogeneratore priva di vegetazione o materiale combustibile
 - P6. la posizione degli elementi pericolosi costituenti l'impianto oggetto della presente valutazione progetto non dovrà interferire con le misure di sicurezza antincendio precedentemente autorizzate presenti all'interno dell'area di competenza del titolare dell'attività
 - P7. la gestione della sicurezza in esercizio ed in emergenza dovrà essere integrata con la GSA dell'intera attività con particolare riferimento al sistema di gestione degli allarmi
 - P8. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D. Lgs n° 106/2017, D. Lgs 81/2008, DM 10/03/98 e specificatamente dal DM 24/11/84DM 13/07/11, DM 03/02/16.
- Piano di Riconversione e Ammodernamento dell'azienda agricola, Prot. n. 3069/2024 del 08/02/2024, parere favorevole all'intervento;
- Città Metropolitana di Bologna, in merito alla conformità al P.T.M., Prot. n. 1349/2024 del 19/01/2024, dichiara di non avere competenze al fine della partecipazione al procedimento in oggetto;
- Città Metropolitana di Bologna, settore viabilità, parere per silenzio/assenso (ai sensi dell'art. 14-bis e 14-ter comma 7 L. n. 241/1990);

ARPAE APAM, Prot.n. 3463/2024 del 13/02/2024 esprime valutazione positiva al rilascio dell'autorizzazione richiesta pari oggetto, con la proposta delle seguenti prescrizioni:

- Il Proponente deve provvedere all'invio ad ARPAE ed al Comune delle comunicazioni di inizio e fine lavori di costruzione, certificando di aver rispettato le caratteristiche impiantistiche attestate nel progetto definitivo e depositato.
- AgriBioenergia dovrà comunicare ad ARPAE AACM e ARPAE APAM ed al Comune di Medicina la data di avviamento dell'impianto e successivamente al termine del periodo definito di "start-up", la data di attivazione dell'impianto in conformità al progetto approvato; quest'ultima corrisponderà alla data di messa a regime degli impianti.

- L'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto definitivo così come risultante dagli elaborati tecnici allegati all'istanza originaria e successivamente integrati/revisionati dal proponente.
- Entro trenta giorni dalla messa in esercizio del nuovo impianto e comunque prima della messa a regime dello stesso, la Cooperativa Agricola Agribioenergia dovrà predisporre e consegnare all'AACM, al Comune di Medicina e al Distretto Imolese di Arpae, una planimetria dell'intero complesso, esaustiva anche per quanto attiene alle reti tecnologiche e alle eventuali variazioni anche minimali intercorse in corso d'opera, al fine di agevolare successivi controlli e sopralluoghi a cura delle Autorità competenti.
- La Cooperativa Agricola Agribioenergia è tenuta a redigere, con cadenza annuale, una Relazione tecnica, da inoltrare all'AACM, al Comune di Medicina, e al Distretto ARPAE di Imola, contenente il bilancio di massa dell'impianto che deve rappresentare i flussi mensili in entrata delle biomasse utilizzate (provenienza, caratteristiche, ecc.), le relative produzioni energetiche corrispondenti, misurate in termini elettrici e termici di produzione di biogas e biometano, al fine di consentire l'accertamento del calcolo del bilancio energetico complessivo ovvero il rispetto dei criteri di efficienza energetica dichiarati nel progetto definitivo dell'impianto.
- Nel caso si verificano situazioni anomale, determinate sia da condizioni prevedibili sia imprevedibili, che possono intervenire durante l'esercizio dell'impianto e che portino ad una variazione significativa dei normali impatti (come lo svuotamento parziale o totale dei fermentatori, o l'estrazione degli agitatori, che possano comportare la fuga, seppur temporanea, di biogas e la formazione di esalazioni maleodoranti), la Società deve darne tempestiva comunicazione, ad ARPAE-AACM - Distretto di Imola e al Comune di Medicina a mezzo pec, fornendo indicazioni sulle cause tecniche e la presunta durata della fermata dell'impianto per gli eventuali interventi.

In merito all'esercizio dell'impianto, l'azienda dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

Ricetta/stoccaggi

1. La quantità totale di biomasse in ingresso destinate all'alimentazione dell'impianto non dovrà superare le 66.200 t/a. Nel caso in cui, nel corso dell'anno solare, per condizioni gestionali dell'impianto non prevedibili e non programmabili si dovesse ipotizzare un eventuale superamento della quantità totale di biomasse previste in autorizzazione (o successive modifiche), la società, dovrà darne debita comunicazione al Comune, all'Arpae-AACM, all'Arpae-APAM, al fine di ottenere una modifica temporanea al quantitativo di biomasse annuale autorizzato.
2. Poiché il dimensionamento dell'impianto (trincee, digestori, stoccaggio digestato solido/liquido) è correlato alla quantità di materiale in ingresso e al rispetto dei tempi di ritenzione indicati in sede progettuale, la quantità di biomasse in alimentazione non deve generare una produzione di digestato palabile/non palabile eccedente le volumetrie di stoccaggio disponibili come da Regolamento Regionale RER 3/2017.
3. Ai sensi del RER 3/2017 la capacità minima di stoccaggio del digestato non palabile deve essere pari al volume prodotto in almeno 180gg, i contenitori per lo stoccaggio della frazione palabile del digestato devono aver una capacità minima pari al volume prodotto in 90 gg, calcolati con riferimento alla produzione di digestato.
4. La ditta dovrà dimostrare in sede di controllo dell'attività, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 184 bis del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., relativamente all'utilizzo di tutti i sottoprodotti valutati nel progetto autorizzato con il presente atto.
5. La movimentazione dei materiali all'interno dell'area perimetrata dell'impianto e la gestione degli stoccaggi di materiali da inviare a digestione anaerobica dovranno essere svolte con particolare attenzione dovranno rispettare quanto previsto dalla DGR 1495/2011, paragrafi

- 3.1 punto I (Misure strutturali) e 3.2 Misure gestionali, in funzione del tenore di sostanza secca inferiore o superiore al 60% contenuta nella biomassa.
6. Le biomasse alimentate al fermentatore anaerobico dovranno provenire dall'attività svolta dal proponente o da terzi, ad esso consorziati in base a contratti scritti tra le parti, così come previsto dalla DGR 1496/2011; i quantitativi annuali delle biomasse alimentate al digestore, l'energia elettrica prodotta/biometano, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, come indicato nella DGR 1496/2011 punto 13.
 7. Lo stoccaggio delle biomasse, dovrà essere condotto adottando tutti gli accorgimenti operativi necessari ad evitare il trasporto eolico del particolato, la formazione di esalazioni moleste, fenomeni di fermentazione nonché l'imbrattamento delle aree circostanti con residui o colaticci come da DGR 1495/2011.
 8. Lo stoccaggio dei materiali in arrivo all'impianto, con tenore di sostanza secca < al 60%, ad esclusione degli insilati, dovrà essere di breve durata (non oltre 72 ore), onde prevenire fenomeni di anaerobiosi, fonte primaria di emissioni maleodoranti.
 9. È fatto divieto lo stoccaggio anche temporaneo dei substrati in ingresso in aree diverse da quelle individuate in progetto.
 10. La movimentazione di tutti materiali all'interno dell'area perimetrata dell'impianto e la gestione degli stoccaggi di materiali da inviare a digestione anaerobica dovranno essere svolte con particolare attenzione e dovranno rispettare quanto previsto dalla DGR 1495/2011, paragrafi 3.1 punto I (Misure strutturali) e 3.2 (Misure gestionali), in funzione del tenore di sostanza secca inferiore o superiore al 60% contenuta nella biomassa.
 11. Lo stoccaggio della frazione palabile del digestato, non deve dare origine a fenomeni di molestie olfattive e deve essere effettuato su una platea coperta e dotata di tamponatura laterale.
 12. Qualora si rendesse necessario, al fine di aumentare la capacità di stoccaggio di digestato liquido, il proponente può utilizzare la tipologia di deposito flessibile tipo Bag-Tank, opportunamente dimensionato e correttamente posizionato, ai sensi del RER 3/2017, in modo da garantire un adeguato livello di protezione ambientale. Tale condizione dovrà essere comunicata all'Autorità Competente prima dell'installazione.

Odori

1. Dovrà essere eseguita una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di 2 anni dall'entrata in funzione dell'impianto; il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004. Il monitoraggio dovrà prevedere sia il campionamento delle sorgenti più impattanti interne all'impianto (a titolo esemplificativo le prevasche, la vasca V1 e V2 + OFF-GAS), sia al confine dello stesso, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte e uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente del vento.
2. Si dovranno prevedere almeno 2 autocontrolli all'anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Dovrà essere data comunicazione anticipata (almeno 15 gg) ad ARPAE AACM e APAM e Comuni interessati, delle giornate in cui avverranno i campionamenti. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto dovrà trasmettere tali dati alla Autorità Competente.
3. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in relazione ai risultati emersi, l'autorità competente potrà in presenza di problematiche odorigene prorogare tale prescrizione e se necessario richiedere un approfondimento modellistico e/o pervenire ad un eventuale proposta di adeguamento strutturale del sito aziendale allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.

Utilizzazione agronomica del digestato

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e così come previsto dal Regolamento Regionale n.3 del 15/12/2017 della Regione Emilia-Romagna, prima di procedere all'utilizzazione agronomica del digestato la stessa società è obbligata a provvedere all'inserimento nell'apposito "Portale Regionale Effluenti" della comunicazione di utilizzazione agronomica.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
5. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Impatto acustico

Entro 90 giorni dalla data di messa in esercizio del nuovo impianto dovrà essere presentata al Comune di Medicina e ad ARPAE_APAM una relazione di collaudo acustico post operam, in corrispondenza dei ricettori potenzialmente esposti, riportante anche la progettazione e realizzazione degli eventuali interventi di mitigazione sulle specifiche sorgenti che si dovessero rendere necessari al fine di rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali previsti dalla classificazione acustica comunale.

Campi elettromagnetici a bassa frequenza

1. Le Distanze di Prima Approssimazione associate alle cabine elettriche dovranno essere arrotondate al mezzo metro superiore ed essere considerate a partire dalle mura perimetrali delle stesse in conformità con quanto espresso dalla metodologia di calcolo indicata nel DM 29 maggio 2008; pertanto le DPA dovranno essere estese a 3,5 metri per la cabina utente e 4,5 metri per il box cogeneratore a partire dalle mura perimetrali di tali locali tecnici.
2. PRESO ATTO di quanto dichiarato all'interno della documentazione pervenuta SI RITIENE, per quanto di competenza, di poter esprimere un parere di massima favorevole all'intervento proposto purché all'interno delle estensioni delle DPA, che dovranno essere estese a 3,5 metri per la cabina utente e 4,5 metri per il box cogeneratore a partire dalle mura perimetrali di tali locali tecnici ed essere dichiarate dai gestori delle linee e cabine elettriche esistenti e in progetto, non siano presenti aree, luoghi e/o spazi (nonché aree gioco per l'infanzia e/o aree verdi attrezzate) destinati ad una permanenza prolungata di persone per tempi superiori alle quattro ore giornaliere.

Gestione terre e rocce da scavo

Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere effettuata una caratterizzazione chimica dei terreni di scavo seguendo i criteri di cui all'allegato 4 del DPR 120/2017. I risultati delle analisi dovranno essere inviati alla scrivente Agenzia almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento

Fatto salvo quanto prescritto nell'atto autorizzativo DET-AMB-2018-377 del 25/01/2018 e s.m.i per la porzione di impianto che non subisce variazioni, si ribadisce il rispetto di quanto già autorizzato.

1. Per lo scarico delle acque meteoriche della porzione di nuova realizzazione, in entrata alla vasca di laminazione, costituito dall'unione delle acque meteoriche di dilavamento piazzali trattati e acque provenienti dai pluviali, dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006-parte terza limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali.
2. Il punto di scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere dotato di apposito ed idoneo pozzetto di ispezione /campionamento di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta. Il pozzetto dovrà essere sempre accessibile e ubicato immediatamente a monte dell'immissione nel bacino di laminazione. Tale pozzetto dovrà essere inoltre identificato e reso sempre accessibile, così come tutti i punti di scarico dell'impianto.
3. Lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà avvenire dopo 48-72 ore dall'evento meteorico, salvo eventuali prescrizioni del Consorzio di Bonifica circa la sicurezza idraulica. Scelte diverse rispetto a quanto richiesto dalla Delibera Regionale in relazione allo svuotamento degli accumuli dovranno pertanto essere motivate.
4. Mantenere in perfetto stato di funzionamento il dispositivo di intercettazione posto sulla vasca di laminazione, da attivare in caso di eventi accidentali quali rottura cisterne, sversamenti, incendi che potrebbero causare emissioni di sostanze liquide inquinanti nel corpo ricettore.
5. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti presentati, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
6. Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento; i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
7. i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
8. siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
9. l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
10. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
11. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedu-

re e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sotto-suolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Emissioni in atmosfera

1. La data di messa in esercizio dei punti di emissione E1/2/4 dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni all'Autorità competente e al Distretto di Pianura- Imola sede di Imola di ARPAE mediante Pec.
2. I dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E1/2/4, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, dovranno essere trasmessi via Pec, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
3. Gli autocontrolli di messa a regime sull'emissione di cui al punto 2) dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire dalla data di messa in esercizio; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni. Successivamente si dovranno inviare i risultati di analisi all'Autorità Competente e al Distretto Pianura Imola - sede di Imola nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.
4. Per tutti i punti di emissione sopra riportati dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e i limiti di emissione sopra indicati.
5. Tutti i camini dovranno essere idoneamente identificati e dotati di idonei punti di misura.
6. Il gestore dello stabilimento dovrà dotarsi di un registro su cui annotare gli eventi di entrata in funzione degli sfiati di emergenza (valvole di sovrappressione) e della torcia di emergenza, nonché la durata degli eventi. Il registro dovrà essere tenuto presso l'impianto sempre aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.
7. I camini devono di norma possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ostacoli che possano impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione. Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, le bocche dei camini devono, di norma, risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 mt.
8. Qualora nella fase di trinciatura del processo di pellettizzazione dovessero emergere problematiche legate allo sviluppo di materiale particellare e/o odori, o altre tipologie di criticità, potranno essere presi in considerazione eventuali provvedimenti gestionali necessari per eliminare le problematiche riscontrate.

Si chiede ad ARPAE_AACM di inserire nell'AUA le prescrizioni e le metodiche analitiche riportate nel documento ARPAE I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera": in vigore dal 26/07/2022.

Nel rispetto delle prescrizioni tecnico ambientali acquisite nell'ambito del procedimento P.A.S., ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ha attestato la conclusione favorevole dell'istruttoria A.U.A. e la prossima ed imminente adozione (comunicazione Arpae PG/2024/30606 del 16/02/2024 allegata alla presente quale parte integrante, pervenuta al Suap del Comune di Medicina con Prot.n. 3779/2024 del 16/02/2024).

Per quanto concerne gli aspetti di mitigazione ambientale, si prescrive l'inserimento di fasce di mitigazione ambientale su tutti i fronti del lotto interessato dal progetto, nello specifico, sulla linea di quanto indicato nel RUE Tomo III Allegato 2 (schema 3 lungo il Canale di Medicina e schema 6 su tutti i restanti lati), relativamente a quanto già previsto in progetto e descritto in relazione per la messa a dimora di filari arborei di essenze autoctone intervallati da specie arbustive, disposte

secondo uno schema libero e la sagomatura di argini in terra inerbiti lungo il perimetro dell'impianto, garantendo il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in loco.

CONDIZIONA

La validità della presente Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi (art. 14, 14-bis, 14-ter L. n. 241/1990) relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011, alle seguenti condizioni:

- al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) da parte del comune di Medicina a seguito dell'adozione da ARPAE_AACM;
- alla presentazione prima dell'inizio dei lavori:
 - della registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo relativo al documento pervenuto al Suap del Comune di Medicina in data 13/02/2024 Prot.n. 3419/2024, allegato alla presente avente come oggetto "Impegno alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo";
 - della ricevuta di registrazione del certificato di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IAP) relativo alla Società Cooperativa Agricola Agribioenergia e del legale rappresentante della stessa, il sig. Dall'Olio Enrico;
 - degli elaborati tecnici per la connessione alla rete Snam Rete Gas Spa, con relativo preventivo di spesa accettato e sottoscritto dal proponente;
 - corresponsione al Comune interessato dall'impianto in progetto, di un contributo economico che gli uffici preposti dello scrivente Comune si riserveranno di valutare e comunicare al Soggetto proponente, in merito all'incidenza di incremento del traffico veicolare di mezzi pesanti sulle strade;

DISPONE

- 1) di trasmettere copia della presente Determinazione a tutti gli Enti intervenuti nel Procedimento;
- 2) di dare pubblicità alle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Medicina alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico dell'Edilizia, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Ai sensi del comma 7-bis dell'art.6 D. Lgs. 28/2011, (per il tramite dell'art. Art. 49, comma 1, lett. a) del D.L. 13/2022), decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.

Prima dell'inizio dei lavori, in virtù di tutte le condizioni e prescrizioni espresse dagli Enti/Soggetti coinvolti nella Conferenza di Servizi, dovranno essere presentati:

- comunicazione di inizio lavori al Comune e ad ARPAE, certificando di aver rispettato le caratteristiche impiantistiche attestate nel progetto definitivo e depositato, allegando gli

elaborati progettuali dell'intervento edilizio da realizzare, completi di tutte le eventuali modifiche necessarie per conformare l'intervento alle condizioni e prescrizioni indicate nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi e relativi allegati.

- asseverazione del professionista abilitato circa la conformità dell'intervento alla determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi e relativi allegati;

La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi del comma 5 art.6, Legge n. 28/2011. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune e ad ARPAE la data di ultimazione dei lavori.

Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

La presente determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza (art.14-quater L. n. 241/1990).

Si allegano quale parte integrante della presente Determinazione:

- gli elaborati tecnici e relazioni essenziali presentati dall'azienda Agribioenergia Società Cooperativa Agricola;
- la lettera di ARPAE_AACM Prot.n. 3779/2024 del 16/02/2024, avente per oggetto: "comunicazione conclusione istruttoria e prossima adozione del provvedimento A.U.A."
- i pareri degli Enti convocati in C.d.S. sopraelencati.
- Impegno alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo sottoscritto dai soggetti interessati.
- Asseverazione attestante il rispetto del regime autorizzativo dell'intervento attraverso P.A.S., ai sensi dell'art.8-bis comma 1 lettera a-bis) D.lgs. n. 28/2011, allegato alla dichiarazione Procedura Abilitativa Semplificata.

*Il Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione del Territorio
Arch. Sisto Astarita
(Documento firmato digitalmente)*

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AGRIBIOENERGIA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA
Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2619

ALLEGATO D

**Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.**

Esiti della valutazione

In data 05/02/2024 al n. 36039, la società **AGRIBIOENERGIA SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA** ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico del digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali/effluenti zootecnici/sottoprodotti sito Comune di Medicina (BO), via Canale n. 2619

L'ARPAE-AACM in data 12/02/2024 al PG/2024/26588 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Medicina nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta per l'approvazione del procedimento di PAS e contestuale rilascio dell'AUA, così come contenuto nella determinazione conclusiva della CdS Prot.n. 3803 del 16/02/2024 (agli atti di ARPAE-AACM in data 16/02/2024 al PG/2024/31134) parere favorevole con prescrizioni all'utilizzazione agronomica del digestato in uscita dall'impianto di futura realizzazione, che sono riportate nel presente Allegato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e così come previsto dal Regolamento Regionale n.3 del 15/12/2017 della Regione Emilia-Romagna, prima di procedere all'utilizzazione agronomica del digestato la stessa società è obbligata a provvedere all'inserimento nell'apposito "Portale Regionale Effluenti" della comunicazione di utilizzazione agronomica.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo

- all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 della Regione Emilia- Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.
 4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
 5. La società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Utilizzazione Effluenti di Allevamento agli atti di ARPAE e contenuti nella pratica Sinadoc n. 11077/2016.

Pratica Sinadoc 38861/2023

Documento redatto in data 20/02/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.